

## REGOLAMENTO (CE) N. 1640/2000 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità d'applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 72, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/96 <sup>(4)</sup>, stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 160/2000 <sup>(6)</sup>, stabilisce le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve.
- (3) La legislazione tedesca ha riconosciuto una serie di diciture tradizionali complementari utilizzate per i vini di qualità prodotti in regioni determinati (v.q.p.r.d.) di tale paese. Affinché tali diciture possano essere utilizzate come indicazioni facoltative nell'etichettatura di tali vini, occorre inserirle nel testo dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a).
- (4) In base ad una domanda presentata dal Cile è opportuno permettere che i vini provenienti da tale paese portino il nome di una varietà di vite figurante nell'elenco di cui all'allegato IV, anche se il vino è ottenuto soltanto nella

misura dell'85 % da uve della varietà di cui porta il nome, purché tale varietà sia determinante per il carattere del vino.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), sono aggiunti i seguenti trattini:
  - «a) per quanto riguarda i v.q.p.r.d. tedeschi:
    - "Selection",
    - "Selektion",
    - "Classic",
    - "Klassik".
- 2) all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), è aggiunto il seguente trattino:
  - «— dal Cile».

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.  
<sup>(3)</sup> GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13.  
<sup>(4)</sup> GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3.  
<sup>(5)</sup> GU L 309 dell'8.11.1990, pag. 1.  
<sup>(6)</sup> GU L 19 del 25.1.2000, pag. 19.